

Rassegna Stampa

di Lunedì 31 gennaio 2022



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
11	Il Sole 24 Ore	31/01/2022	<i>Archistar in campo per le scuole innovative (E.B.)</i>	3
1	Il Sole 24 Ore	31/01/2022	<i>Bonus, Imu e Tari: immobili al test delle novità' (D.Aquaro/C.Dell'oste)</i>	4
36	Corriere della Sera	29/01/2022	<i>Superbonus, rivolta anti-stretta. Ma scoperte truffe per 4 miliardi (E.Marro)</i>	7
6	Italia Oggi Sette	31/01/2022	<i>Bonus in edilizia ad alto rischio (S.Loconte/G.Mentasti)</i>	9
1	Italia Oggi Sette	31/01/2022	<i>Quando la topa e' peggio del buco (M.Longoni)</i>	11
1	Italia Oggi Sette	31/01/2022	<i>Superbonus al capolinea (L.Nisco)</i>	12
Rubrica Altre professioni				
1	Il Sole 24 Ore	31/01/2022	<i>In Italia esercito di revisori legali (V.Maglione/B.Mazzei)</i>	15
13	Il Sole 24 Ore	31/01/2022	<i>Int. a C.Monetta: Fare squadra e strutturarsi per diventare competitivi</i>	17
14	Il Sole 24 Ore	31/01/2022	<i>I farmacisti dipendenti contro l'iscrizione obbligatoria all'Enpaf (I.Cimmarusti)</i>	18



**LA NOMINA
Piano, Boeri e
Cucinella nella
commissione
che deve
fissare le linee
guida per i
concorsi di
progettazione**

EDILIZIA SCOLASTICA

Archistar in campo per le scuole innovative

Parte la caccia alle archistar per la costruzione delle scuole innovative previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Per candidarsi gli aspiranti progettisti dovranno rispettare delle linee guida affidate a una commissione di esperti di massimo livello. Che vede coinvolti, tra gli altri, architetti del calibro di Renzo Piano, Stefano Boeri o Mario Cucinella. Oltre a esperti del sistema scolastico italiano come il maestro (e scrittore) Franco Lorenzoni e il direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto. A prevederlo è un decreto ministeriale firmato nei giorni scorsi dal ministro Patrizio Bianchi. Entro il 10 marzo 2022 la commissione di 10 membri - di cui fanno parte anche Massimo Alvisi, Sandy Attia, Luisa Ingaramo, Carla Morogallo e Cino Zucchi - dovrà individuare gli aspetti didattico-innovativi relativi ai nuovi ambienti di apprendimento delle scuole, da porre a base del concorso di progettazione previsto dall'articolo 24 del Dl 152/2021 (il cosiddetto decreto Pnrr).

Non è la prima volta che l'Italia scommette sul coinvolgimento delle archistar per la costruzione di scuole innovative. Senza finora grande successo. A sentire i tecnici di viale Trastevere stavolta l'esito potrebbe essere diverso perché non ci si limita a lanciare un concorso di idee che si conclude con una semplice "tavola"; il concorso di progettazione si conclude con progetto di fattibilità che può essere subito messo a gara. Se l'ente locale vuole, infatti, può affidare allo stesso progettista anche gli altri livelli di progettazione (definitivo ed esecutivo).

—**Eu.B.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



159329

Fisco & Casa Bonus, Imu e Tari: immobili al test delle novità

Dopo gli interventi degli ultimi mesi
cessioni dei crediti sempre più difficili


di **Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste** — a pagina 5



Telefisco 2022

Tributi locali, accertamento e liti:
le risposte del ministero dell'Economia

di **Ambrosi, Debenedetto, Falcone, Lovecchio e Mirto**
— alle pagine 19, 20, 21 e 22 con i chiarimenti del Mef ai quesiti



Bonus casa, cessioni sempre più difficili

Dopo il Dl Sostegni-ter. Stop alle vendite di crediti successive alla prima (superbonus compreso). Salve le operazioni comunicate prima del 7 febbraio

Come cambia il mercato. Molte operazioni di acquisto restano in stand-by. Alcune banche fermano le pratiche e pesano anche le incertezze applicative

**Dario Aquaro
Cristiano Dell'Oste**

Il decreto Sostegni-ter irrompe sul mercato delle cessioni dei bonus casa mentre non sono ancora pienamente operative le regole dettate dalla legge di Bilancio.

Con l'obiettivo dichiarato di arginare le truffe e i trasferimenti fittizi, il decreto legge 4/2022 impone lo stop alle cessioni dei crediti d'imposta successive alla prima, superbonus compreso (facendo salve solamente quelle comunicate prima del prossimo 7 febbraio: un brevissimo periodo transitorio).

La manovra, invece, assorbendo il decreto Antifrodi, ha introdotto una "franchigia" che limita le situazioni in cui i bonus casa ordinari diversi dal 110% — per essere ceduti o usati con sconto in fattura — devono avere l'asseverazione di congruità della spesa e il visto di conformità. In particolare, se ne può fare a meno:

- per gli interventi qualificati come attività edilizia libera dal Testo unico dell'edilizia, dal glossario dell'edi-

lizia libera o dalle norme regionali;
● per i lavori di importo complessivo non superiore a 10mila euro.

Solo da venerdì 4 febbraio, però, sarà adeguato il canale telematico delle Entrate e sarà possibile comunicare le cessioni prive di asseverazione e visto in base a questa "franchigia". Sempre dal 4 febbraio si potrà comunicare la cessione delle spese pagate nel 2022. Un aggiornamento lento che ha creato non poche difficoltà a imprese e professionisti. Ad esempio, chi si è trovato nei primi giorni dell'anno a dover cedere un credito per lavori da 8mila euro eseguiti l'anno scorso ha dovuto scegliere: pagare l'asseverazione e il visto (e tentare di vendere subito il bonus) o aspettare l'attuazione della franchigia?

Dopo aver accolto con soddisfazione la proroga fino al 2024 di quasi tutti i bonus ordinari (tranne bonus facciate e barriere architettoniche), gli operatori hanno dovuto constatare che la monetizzazione immediata delle detrazioni edilizie è diventata molto più complicata.

Lo stop alle cessioni successive alla

prima — introdotto dal decreto Sostegni-ter — ha avuto impatto immediato sul mercato. Molti potenziali acquirenti, come le piccole banche, hanno messo in stand-by le operazioni, sapendo di non poter più rivendere i *tax credit* dopo averli acquistati. E l'allarme ha coinvolto i servizi legati a queste attività, come quelli offerti dalle piattaforme di scambio (si veda Il Sole 24 Ore del 28 gennaio).

Oltre alla stretta che deriva dalle nuove regole, ce n'è anche una indiretta, legata all'incertezza applicativa. Alcuni dubbi sono stati chiariti giovedì 27 gennaio a Telefisco:

❶ la franchigia prevista dalla legge di Bilancio non vale mai per il bonus facciate. Per la cessione o lo sconto in fattura, cioè, servono sempre l'asseverazione e il visto;

❷ nel caso in cui si esegua un intervento di manutenzione straordinaria, si possono cedere anche le spese per la manutenzione ordinaria collegata (ad esempio, la tinteggiatura dopo la ristrutturazione di un alloggio);

❸ anche l'installazione di impianti di condizionamento con pompa di calore è cedibile, in quanto manu-

tenzione straordinaria;

④ per asseverare la congruità dei costi per i bonus ordinari diversi dall'ecobonus, i tecnici possono usare i prezzari Dei fin dal 12 novembre (entrata in vigore del Dl Antifrodi), perché il chiarimento contenuto nella legge di Bilancio è retroattivo;

⑤ la possibilità di applicare la cessione o lo sconto in fattura per l'acquisto del box auto pertinenziale – introdotta dalla legge di Bilancio –

vale anche per gli acconti, ma solo se pagati dal 1° gennaio.

Nel videoforum con Italia Oggi è stato inoltre chiarito che le spese per visti e asseverazioni sono detraibili fin dal 12 novembre. Venerdì scorso le Entrate hanno poi aggiornato le proprie Faq, precisando che la franchigia per i piccoli lavori varrà per tutte le comunicazioni inviate dal 4 febbraio, anche se relative lavori del

2021. Resta invece in bilico la necessità di avere una polizza assicurativa “da superbonus” per il tecnico che assevera i bonus ordinari.

Chiarimenti e Faq sono utili, ma non bastano a superare il vero ostacolo emerso in questi giorni. Chi vuole tentare la via della cessione o dello sconto in fattura oggi deve mettere in conto tempi lunghi, oltre al rischio di non trovare un compratore o un tecnico asseveratore.

® RIPRODUZIONE RISERVATA

Le alternative per sfruttare i bonus edilizi

①

UTILIZZO DIRETTO

La formula più semplice

La modalità “classica” è l'unica a uscire indenne dalla stretta antifrodi. Il proprietario deve pagare tutti i lavori e recupera il bonus come sconto dall'Irpef in più anni

Gli svantaggi

In condominio è molto difficile convincere tutti a pagare. I forfettari non possono scalare il bonus all'Irpef. Il sismabonus si recupera in cinque anni, il 110% nel 2022 in quattro anni: al di là della necessità di pagare tutto in anticipo, è molto forte il rischio di incapienza.

Per bonus mobili e giardini l'uso diretto è l'unica possibilità

La novità per il 110%

Nei rari casi di uso diretto del 110%, serve il visto di conformità, eccetto le ipotesi di dichiarazione precompilata o presentata tramite il sostituto

②

CESSIONE DEL CREDITO

I tre interventi

È la formula che consente di incassare il denaro in un'unica tranche “vendendo” il bonus. Il superbonus ha sempre richiesto l'asseverazione e il visto in caso di cessione del credito, fin dal 1° luglio 2020. Per i bonus ordinari, invece, l'asseverazione e il visto sono stati imposti dal Dl Antifrodi dal 12 novembre 2021.

La manovra ha poi previsto due casi in cui l'asseverazione e il visto non servono (attività edilizia libera e lavori fino a 10mila euro). Ora il Dl sostegni-ter blocca le cessioni successive alla prima per tutti i bonus, ordinari e 110% (salvo il periodo fino al 7 febbraio)

Gli ostacoli

Il mix di novità operative e incertezze applicative fa sì che oggi molte banche – soprattutto quelle più piccole – abbiano fermato gli acquisti

③

SCONTO IN FATTURA

Formula meno usata

L'opzione dello sconto in fattura – probabilmente la più comoda per il committente – è sempre stata minoritaria rispetto alla cessione, perché il fornitore che “fa lo sconto” deve poi cedere il credito a un altro soggetto o comunque farsi finanziare a tassi più alti di quelli applicati ai privati

L'impatto della stretta

Anche lo sconto in fattura è stato interessato dall'obbligo di asseverazione introdotto dal Dl Antifrodi e dai provvedimenti successivi della legge di Bilancio e del decreto Sostegni-ter, al pari della cessione del credito. L'unica differenza è che il blocco delle cessioni successive alla prima “non comprende” lo sconto (in pratica, il fornitore può ancora fare una cessione)

Domande & Risposte

1

Come funziona il blocco alla cessioni previsto dal decreto Sostegni-ter?

Il decreto legge 4/2022 prevede che per tutte le detrazioni edilizie "cedibili" (superbonus e bonus ordinari) sia possibile fare un solo trasferimento del credito d'imposta. Ad esempio, il committente cede il bonus a una banca, che poi dovrà utilizzarlo direttamente.

2

Come funziona il blocco delle cessioni in caso di sconto in fattura?

Se viene applicato lo sconto in fattura, il fornitore potrà ancora cedere il credito d'imposta una sola volta, dopo l'entrata in vigore del blocco alle cessioni previsto dal decreto Sostegni-ter. Ad esempio, un'impresa applica lo sconto in fattura per il bonus facciate del 60%; incassa il restante 40% dal cliente e può cedere il credito del 60% alla banca, che poi non potrà più trasferirlo.

3

Da quando scatta il blocco delle cessioni successive alla prima?

Il decreto Sostegni-ter è in vigore da giovedì 27 gennaio, ma prevede una sorta di periodo transitorio. Infatti, i crediti che alla data del prossimo 7 febbraio saranno stati precedentemente oggetto delle opzioni di cessione o sconto in fattura, potranno essere ceduti ancora una volta.

3

Le nuove regole sono definitive?

Il DL 4/2022 va convertito in legge dal Parlamento entro il prossimo 28 marzo.



LE RISPOSTE UFFICIALI DELLE FINANZE A TELEFISCO 2022

Dall'Imu alla Tari, dal canone unico alla riscossione dei tributi locali: in tema di immobili, oggi pubblichiamo per la prima volta le risposte ufficiali del dipartimento delle Finanze rese in occasione di Telefisco 2022.

Tra i temi affrontati dai dirigenti del ministero, l'applicazione della nuova norma sull'esenzione delle case dei coniugi con doppia residenza. Spazio anche alle risposte sul contenzioso tributario.

Le risposte e gli articoli di commento **In Norme & Tributi - Pagina 17-20**



Bonus ridotto. La detrazione per il restauro delle facciate agevolata anche la tinteggiatura ed è stata ridotta dal 90 al 60%



Le Entrate hanno confermato che visto e asseverazione servono sempre per cedere il bonus facciate



Superbonus, rivolta anti-stretta Ma scoperte truffe per 4 miliardi

Il nodo della cessione del credito

L'incentivo

di Enrico Marro

ROMA Imprese, intermediari finanziari e Movimento 5 Stelle: tutti contro la stretta sul Superbonus del 110% e gli altri bonus edilizi voluta dal ministro dell'Economia, Daniele Franco, col pieno sostegno del premier Mario Draghi. La possibilità di cedere il bonus, ovvero il credito d'imposta, una sola volta anziché infinite volte, ha scatenato la protesta degli operatori, che hanno trovato i più accesi sostenitori nei 5 Stelle, i quali stanno già preparando gli emendamenti per cancellare la norma del decreto Sostegni, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale.

La stretta sulla cedibilità dei crediti era stata annunciata dallo stesso Draghi, che aveva rivelato che l'Agenzia delle entrate aveva bloccato ben 4 miliardi di euro di crediti perché frutto di frodi. Di questi, circa 2 miliardi sono stati incassati. Una sola indagine, delle procure di Roma e di Foggia, ha portato alla scoperta di falsi crediti per oltre un miliardo. A monte della truffa due società, gestite dalle medesime persone, che si sono fatturate a vicenda circa 500 milioni ciascuna per lavori mai realizzati, ma che hanno generato crediti di imposta in parte ceduti a nullatenenti e in parte a società di consulenza che li hanno infi-

ne monetizzati presso intermediari finanziari. A Roma una società costituita da una famiglia originaria di Lamezia Terme aveva addirittura creato un sito internet dove proponeva l'acquisto e la vendita di crediti poi rivelatisi fittizi per un valore complessivo di oltre 110 milioni. Tra i casi più gravi quello di un gruppo di società romane sconosciute al fisco (senza sede e rappresentate da nullatenenti) che hanno preconstituito crediti fittizi per oltre 200 milioni che poi cedevano a terzi in cambio del corrispettivo. Singolare il caso di un nullatenente ospite di un centro di recupero per tossicodipendenti che ha aperto una partita Iva e ha tentato di cedere 400mila euro di crediti falsi.


Per bloccare questo mercato il decreto legge Sostegni dispone che, dal 7 febbraio, i crediti maturati col Superbonus e con gli altri bonus edilizi siano cedibili una sola volta, sia nella modalità di cessione da parte del committente sia da parte dell'impresa nel caso in cui il committente opti per lo sconto in fattura. La stretta opera anche retroattivamente sui lavori per i quali non sia ancora ceduto il credito. Unanime la protesta delle associazioni del settore delle costruzioni. Ben 35 sigle hanno firmato un comunicato sostenendo che la norma «blocca nei fatti (anche in maniera retroattiva) numerosissimi cantieri». Per Gabriele Buia, presidente dell'Ance, c'è anche il rischio di «migliaia di contenziosi». Il presidente della Confartigianato, Marco Granelli, ha scritto a Draghi, chiedendo di ripristinare la cessione plurima dei crediti e

l'Abi (associazione bancaria) si «rammarica» dei vincoli introdotti che «creano incertezza». In Parlamento il Movimento 5 Stelle mette nel mirino il ministro Franco. Riccardo Fraccaro, padre del Superbonus quando era sottosegretario alla presidenza nel primo governo Conte, promette: «Reintrodurremo la cessione del credito. Ancora una volta il ministro dell'Economia ha voluto cambiare le regole in corsa suscitando il malcontento di famiglie, imprese tecnici e istituti di credito». Dal Tesoro, per ora, non ci sono reazioni ufficiali. I tecnici difendono però la ratio della stretta perché, dicono, quella fatta su Superbonus e bonus edilizi «è la più grande truffa messa in atto ai danni dello Stato e bisognava correre ai ripari».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Riccardo Fraccaro, ex ministro per i Rapporti col Parlamento



Al vertice
Il ministro dell'Economia Daniele Franco. Polemiche sulla stretta per il Superbonus, con la possibilità di cedere il bonus una sola volta



4

miliardi di euro

L'ammontare delle frodi fiscali connesse al Superbonus al 110% secondo l'Agenzia delle Entrate

35

le associazioni

La norma che restringe l'applicazione del Superbonus ha provocato una lettera di 35 operatori

110

miliardi di euro

L'ammontare dell'evasione fiscale ogni anno in Italia secondo le stime del ministero del Tesoro

Una panoramica delle conseguenze penali per l'indebita fruizione dei crediti d'imposta

Bonus in edilizia ad alto rischio

Dalle fatture false agli abusi: imprese e operatori in guardia

Pagina a cura

DI **STEFANO LOCONTE**

E **GIULIA MARIA MENTASTI**

Aumentano a macchia d'olio le accuse e i procedimenti per indebita fruizione dei crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi, tra cui in particolare il superbonus 110%, con gravose conseguenze non solo tributarie, ma anche penali: è quanto consegue dalle cifre a nove zeri emerse dai controlli a tappeto dei mesi scorsi, che hanno portato il governo a una stretta ancora maggiore attraverso il decreto «antifrode» (dl n. 157/2021). Quattro miliardi infatti è l'ammontare dei crediti fittizi reso noto dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa di fine anno. A novembre, la denuncia era arrivata direttamente dall'Agenzia delle entrate: il direttore, Ernesto Maria Ruffini, aveva lanciato l'allarme frodi sul superbonus parlando di 800 milioni di euro di crediti inesistenti.

La stretta del decreto anti-frode. Da qui l'esigenza, per arginare l'ondata, di adottare il decreto legge 11 novembre 2021, n. 157, con cui sono state introdotte disposizioni urgenti per contrastare i comportamenti fraudolenti in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti, rafforzando le misure che presidiano le modalità di fruizione dei suddetti crediti d'imposta e detrazioni, nonché disciplinando, razionalizzando e potenziando l'attività di accertamento e di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate. E con l'aumentare dei controlli, cresce anche il rischio per plurimi soggetti di incorrere non solo in violazioni amministrative, ma anche nella commissione di reati tributari.

Quando la fattura è falsa. I contribuenti a vario titolo coinvolti nell'esecuzione o fruizione delle opere potrebbero essere chiamati a rispondere dei reati di emissione e utilizzo di fatture false non solo quando il lavoro sia totalmen-

te fittizio, ma anche qualora gli importi risultino gonfiati.

Infatti, il dlgs n. 74/2000, con le definizioni fornite dall'art. 1, contempla tre modelli di falsificazione, ovvero le «operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte»; «l'indicazione dei corrispettivi o dell'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale», cioè le sovrappuntazioni; il riferire «l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi».

Così che, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità ancora di recente (Cass. pen., 15 novembre 2019, n. 1998) la rilevanza penale sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione, cioè quando non sia stata posta mai in essere nella realtà, sia in quella di inesistenza soggettiva, ossia quando l'operazione vi sia stata ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura, sia infine nel caso di sovrappuntazione qualitativa, nel quale la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti.

Opere mai realizzate e frode fiscale. Laddove dunque la condotta fraudolenta abbia a oggetto opere mai realizzate o compiute solo in parte o, ancora, lavori sovrappuntati, in capo a chi utilizzi le fatture in dichiarazione scattano le manette per il delitto di «Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti» di cui all'art. 2, dlgs 74/2000.

Chiara, infatti, la Cassazione (cfr. Cass. pen. n. 51027/2015) nell'individuare l'oggetto della repressione penale in ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale e nel ritenere sussistente il reato non solo quando l'operazione non sia stata mai posta in essere nella realtà, ma anche quando vi sia stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura.

Emissione di fatture false. Specularmente, in capo all'impresa che esegue i lavori, e quindi che emette le fattu-

re, sarà configurabile il delitto previsto dall'art. 8 dlgs 74/2000 sia nel caso in cui i lavori non vengano svolti, ovve-

ro riguardino interventi del tutto differenti rispetto a quelli previsti per l'accesso al bonus 110%, sia nel caso di sovrappuntazione dei lavori pur effettivamente eseguiti, per beneficiare di un maggiore credito di imposta rispetto a quello realmente spettante, nonché per far rientrare nella spesa anche interventi non ricompresi tra quelli contemplati dal decreto Rilancio. Ancora, ha rilevanza penale l'ipotesi in cui l'emittente la fattura sia un soggetto diverso dalla ditta che ha effettivamente realizzato le opere, e la falsità documentale sia presumibilmente riconducibile all'esigenza di identificare un soggetto che possa in concreto utilizzare il credito ceduto dal cliente.

Assenza dei requisiti e dichiarazione fraudolenta. Quando invece vi è stata realizzazione effettiva dei lavori, con corrispondente emissione di fatture, ma per qualsivoglia ragione (ad esempio inosservanza adempimenti, superamento soglie, assenza parziale dei requisiti) la detrazione non spetti in tutto o in parte, il reato di cui si rischia di essere accusati è quello di cui all'art. 3 dlgs 74/2000, che punisce con la reclusione da 3 a 8 anni la dichiarazione fraudolenta di chi si avvalga di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria mediante altri artifici.

Nella nozione di mezzo fraudolento rientra infatti la predisposizione di asseverazioni e di attestati ideologicamente falsi, nonché le altre azioni che potrebbero consentire di accedere al beneficio o di ottenerlo in misura superiore al dovuto, considerato che le suddette definizioni di apertura al dlgs 74/2000 chiariscono che per «mezzi fraudolenti» si intendono condotte artificiali e attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico,

che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

Per incorrere nel reato dovranno essere tuttavia superate entrambe le soglie di punibilità previste dalla norma, ovvero l'imposta evasa dovrà attestarsi oltre i 30 mila euro e l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta deve essere superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30 mila euro.

Indebita compensazione. Ancora, va preso in esame il caso in cui il soggetto terzo (fornitore dell'opera mediante sconto in fattura o terzo estraneo alle opere), consapevole della assenza dei requisiti per accedere al beneficio e delle azioni fraudolente sopra descritte, sia divenuto titolare del credito di imposta e ne abbia fatto uso ai fini del calcolo dell'imposta netta. Poiché il credito di imposta viene utilizzato direttamente nella liquidazione dell'imposta attraverso la compilazione del modello F24, nella frazione spettante per ciascuna annualità di imposta, l'imputabilità del credito in compensazione dell'imposta lorda rende applicabile l'art. 10-quater dlgs 74/2000, che al comma 2 punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni proprio chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, crediti inesistenti. Quale soglia di punibilità, l'importo annuo dei suddetti crediti deve essere superiore ai cinquantamila euro.

I rischi penali per banche. Particolare attenzione si impone dunque per i soggetti intermediari (banche, poste, altri istituti), a cui il decreto Rilancio (dl n. 34/2020) ha espressamente vietato di procedere all'acquisizione del credito ogniqualvolta, secondo la normativa anticiclaggio, scatta l'obbligo di segnalazione all'Uif e di astensione. Si tratta dei casi di operazioni sospette, per la cui individuazione la relazione illustrativa del dl antifrodi ha esplicitato la necessità di tener conto

dell'eventuale natura fittizia dei crediti stessi, della presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita, nonché dello svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un'ampia platea di cedenti. Con l'ulteriore precisazione, fornita dalla recente circolare 16/E dell'Agenzia delle entrate, per cui per i suddetti soggetti che procedano all'acquisto del credito nonostante ricorrano i presupposti per la segnalazione di operazioni sospette, tale condotta è valutata anche ai fini del concorso nelle violazioni relative all'utilizzo dei crediti in argomento.

Frodi sul superbonus - I rischi penali

Comportamento illecito	Reato	Soglia punibilità	Pena
Realizzazione effettiva dei lavori ma detrazione non spettante in tutto o in parte	Art. 3 dlgs 74/2000 «Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici»	Si: Imposta evasa > 30.000 euro + Crediti e ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta > 5% l'imposta medesima o > 30.000 euro	Da 3 anni a 8 anni di reclusione
Lavori non realizzati o sovrappatturati	Art. 2 dlgs 74/2000 «Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti» + Art. 8 «Emissione di fatture per operazioni inesistenti»	No, ma per elementi passivi fittizi < 100.000 euro pena ridotta	Da 4 a 8 anni di reclusione
Utilizzo del credito in compensazione	Art. 10-quater dlgs 74/2000 «Indebita compensazione»	Si, ovvero crediti inesistenti per un importo annuo > 50.000 euro	Da 1 anno e 6 mesi a 6 anni di reclusione

© Riproduzione riservata



Quando la toppa è peggio del buco

Xe pèsò el tacòn del buso, direbbero a Padova. L'operazione superbonus, partita male, sta proseguendo peggio. Con il governo alla disperata ricerca di rimedi per arginare i problemi che lui stesso, con la scelta assurda di un credito d'imposta del 110%, ha creato. L'ultima trovata, il divieto di cedere dei crediti d'imposta più di una volta per arginare un altissimo rischio di frodi e di riciclaggio quantificato dal governo nell'ordine di miliardi di euro, sta gettando nel panico il settore edilizio e quello finanziario a esso collegato. Perché è evidente che senza una filiera in grado di assorbire quantità enormi di crediti d'imposta (nell'ordine di decine di miliardi di euro), l'operazione superbonus si arena immediatamente, ben prima delle scadenze di legge (più volte modificate, tanto per non dare troppi punti di riferimento sicuri al settore delle costruzioni). Ma questa filiera è stata effettivamente costruita in una ventina di mesi, e ora

Continua a pagina 4

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

rischia di essere smantellata con un colpo di penna da un legislatore che non sembra essere in grado di valutare le conseguenze dirette dei suoi stessi atti.

È abbastanza evidente che, dietro la copertura ideologica dell'efficiamento energetico, si è in realtà messo in cantiere da parte dei due governi guidati da Conte, un'operazione finalizzata all'acquisto di facile consenso elettorale a spese dell'erario, senza valutarne troppo le conseguenze. Una volta che il superbonus è entrato a regime e ha mostrato le sue potenzialità (positive e, soprattutto, negative), il ministero dell'economia ha prima cercato di imbrigliarlo con una serie di appesantimenti burocratici, controlli, limiti, scadenze.

Poi, resosi conto dei buchi che si stavano creando nelle finanze pubbliche, avrebbe voluto bloccarlo, ma non è stato politicamente in grado di farlo per l'opposizione soprattutto del Movimento5stelle, che considera questa riforma una sua bandiera e non può permettersi di ammainarla prima delle prossime elezioni politiche. Quindi, non potendo frenare la macchina, si è cercato di metterle sabbia nel motore, riuscendoci alla perfezione.

Non è pensabile però che un settore, che è certamente uno dei più trainanti del sistema economico, possa essere sottoposto a simili docce scozzesi normative. Non si può pretendere di manovrare una nave portacontainer come se fosse

un agile motoscafo. L'edilizia ha per sua natura bisogno di tempi lunghi per organizzarsi e di certezze normative per poter esprimere al meglio le proprie potenzialità. Le restrizioni introdotte con il decreto legge Sostegni ter, oltre a minare la credibilità del legislatore, distruggono un settore che si stava, seppur tra mille tensioni e contraddizioni, riprendendo dopo anni di stasi. E quindi altamente probabile che, magari già in fase di conversione in legge del decreto, si rivelerà necessario apportare altre modifiche a una disciplina già fin troppo attorcigliata. Sperando che in questo modo non si finisca per attorcigliarla ancora di più.

Marino Longoni

© Riproduzione riservata

Italia Oggi
Superbonus al capolinea

PROFIMA
per Noi
la finanza agevolata
è un mezzo
e non un fine

Aiuti a due vie per attività chiuse
Sospensione dei termini di versamento oltre ai contributi

Superbonus al capolinea

Per limitare riciclaggio e truffe il decreto Sostegni ter blocca la libera circolazione dei crediti d'imposta, mettendo in ginocchio il polmone finanziario dell'edilizia

Limitazione a una sola cessione nella circolazione dei crediti derivanti da interventi edilizi ed energetici e rischio di sopravvivenza degli accordi in essere tra committenti, fornitori, principali operatori di mercato e banche cessionarie. Sono gli effetti principali delle previsioni contenute nell'art. 28 del decreto legge n. 4/2022 (il cosiddetto decreto Sostegni ter), in vigore dal 27 gennaio scorso.

Con tale intervento, finalizzato a porre un freno alle truffe e ai tentativi di riciclaggio emersi recentemente a seguito delle attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria, il governo cancella nei fatti l'intero mercato secondario e mette gli operatori di fronte a valutazioni e scelte anche particolarmente complesse.

Nisco a pag. 5

Italia Oggi
Superbonus al capolinea
per Noi la finanza agevolata è un mezzo e non un fine

Circolazione dei crediti limitata
Contratti a tutti in corso di formazione: continuità incerta

DECRETO SOSTEGNI TER*Gli effetti del divieto di altre cessioni introdotto dall'articolo 28 del decreto legge n. 4/2022*

Circolazione dei crediti limitata

Contratti e lotti in corso di formazione: continuità incerta

Pagina a cura
DI LUCA NISCO

Limitazione ad una sola cessione nella circolazione dei crediti derivanti da interventi edili ed energetici e rischio di sopravvivenza degli accordi in essere tra committenti, fornitori, principali operatori di mercato e banche cessionarie. Sono gli effetti principali delle previsioni contenute nell'art. 28 del dl n. 4/2022 (c.d. decreto «Sostegni ter»), in vigore dal 27 gennaio. Con tale intervento, finalizzato a porre un freno alle truffe e ai tentativi di riciclaggio emersi recentemente a seguito delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria, il governo cancella nei fatti l'intero mercato secondario e mette gli operatori di fronte a valutazioni e scelte particolarmente complesse.

Per chiarezza, la novella normativa nulla muta quanto alla possibilità di una prima (che diviene però unica) cessione diretta dei crediti da parte dei committenti/aventi diritto alla detrazione in favore di soggetti terzi; allo stesso modo, è confermata la possibilità per i fornitori di praticare lo sconto in fattura ai propri committenti per poi cedere il credito così maturato a soggetti terzi (va ricordato che il meccanismo dello sconto in fattura non rappresenta una ipotesi di cessione del credito, il quale sorge direttamente in capo al fornitore che ha praticato lo sconto, restando così irrilevante ai fini del computo del numero di cessioni).

Ciò su cui la stretta operata dal governo influisce in maniera determinante è la posizione dei primi cessionari dei crediti, essenzialmente grandi operatori di mercato (e.g. Esco e general contractors), ban-

che e intermediari finanziari, i quali si ritrovano ora nella sopravvenuta impossibilità di cedere a loro volta i crediti acquistati, pena la nullità dei contratti stipulati.

È inequivocabile che ciò comporta una fortissima compressione della liquidità disponibile sul mercato nonché un prevedibile ribasso dei prezzi di acquisto, non più sostenibili ai valori sino ad ora registrati in quanto non più rispondenti a logiche di mercato.

Per evitare un effetto ancor più dirompente sui contratti in essere e sugli interventi in corso di realizzazione, l'art. 28 prevede di fatto un differimento temporale al 7 febbraio 2022 della piena entrata a regime delle nuove norme.

A tale data, infatti, qualora l'avente diritto abbia già esercitato una delle opzioni normativamente previste in alternativa all'utilizzo in forma diretta della detrazione (cessione del credito o sconto in fattura) mediante invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate, il credito correlato potrà formare oggetto «esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti».

Tale norma, definibile «svuotacassetti», appare in sostanza volta a consentire ai soggetti che già posseggono ovvero si trovino a possedere dei crediti le cui comunicazioni risulteranno inviate entro il 6 febbraio incluso (i.e. antecedentemente al 7 febbraio) una sola ulteriore cessione, a prescindere dal numero di cessioni precedentemente intervenute, onde evitare di ritrovarsi con masse di crediti in molti casi largamente eccedenti la propria teorica tax capacity.

Ma tale situazione andrà inevitabilmente a sovrapporsi e intrecciarsi con i dubbi legati alla sor-

te da attribuire ai contratti quadro di acquisto dei crediti stipulati dai grandi operatori di mercato con le imprese delle varie filiere nonché con le banche e gli altri intermediari finanziari.

L'assetto di mercato venutosi a creare all'indomani del decreto Rilancio (Dl n. 34/2020), infatti, vede banche e intermediari finanziari quali terminali di una (talora anche lunga) sequenza di cessione dei crediti, la cui sorte è principalmente quella di essere utilizzati in compensazione entro il limite della propria tax capacity ma pur sempre con la ragionevole aspettativa di potersi rivolgere al mercato secondario per (i) cedere le eventuali eccedenze rispetto al proprio effettivo fabbisogno o (ii) cogliere opportunità di business ricavandone un plusvalore. Tale meccanismo non conosce (va) un limite massimo di cessioni teoricamente operabili dopo la prima e ha sino ad ora consentito di immettere sul mercato dei crediti di imposta enormi masse di liquidità, a tutto beneficio delle imprese appartenenti alle filiere dell'edilizia e dell'energia, anch'esse ragionevolmente certe di trovare un acquirente dei crediti originati dagli interventi realizzati o in corso di realizzazione, così finanziando di fatto l'intero comparto.

Sono pertanto stati sviluppati dei modelli di operatività che prevedono, da parte dei grandi player di mercato, la sistematica e rotativa compravendita di crediti di imposta nell'ambito di contratti quadro che contengono l'esplicito impegno a compravendere tutti i crediti eventualmente generati in un determinato lasso temporale ed entro un ammontare massimo predeterminato.

Appare ora incerta la sorte che subiranno questi contratti (e, con essi, gli enormi lotti di crediti in corso di formazione per cui vi è già impegno formale a procedere all'acquisto, come nel caso di interventi in corso di esecuzione o da eseguirsi) i quali vedono esposte grandi realtà del mondo industriale e finanziario, dal momento che il comma 3 dell'art. 28 qualifica espressamente come nulli i contratti conclusi in violazione del divieto di (ulteriore) cessione.

Tali contratti, nella stragrande maggioranza dei casi, hanno infatti ad oggetto la compravendita di crediti di imposta la cui prima cessione è già intervenuta, ad opera dei committenti o dei fornitori che hanno praticato lo sconto in fattura.

A tal riguardo, non vi è dubbio che la norma che limita la circolazione dei crediti alla prima cessione può essere qualificata come norma imperativa, non derogabile dalle parti, volta a tutelare un interesse pubblico.

Allo stesso tempo, è da escludere che allo jus superveniens di cui all'art. 28 possa attribuirsi una qualsivoglia efficacia retroattiva, rendendo così certamente salve le cessioni intervenute prima della sua entrata in vigore, poiché non appare possibile argomentare per la nullità ex tunc di un contratto di cessione stipulato (e parzialmente eseguito) prima della entrata in vigore della norma introduttiva di un divieto.

Di contro, la norma imperativa neo-introdotta, come detto rappresentata dal divieto di ulteriore cessione dei crediti, potrebbe comportare la nullità, o meglio l'improduttività di ulteriori effetti, del contratto originario solo a partire dal momento della

sua entrata in vigore, restando come detto fermi gli effetti già prodottisi.

Ciò non toglie che l'entrata in vigore del divieto di cessione, in quanto sopravvenuta rispetto alla stipula del contratto, potrebbe anche integrare un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta dell'oggetto, con conseguente applicabilità dell'istituto della risoluzione di cui agli artt. 1463 e ss. cod. civ.

Vi è poi il caso delle società di factoring o di trading che, solitamente nell'ambito dei grandi gruppi, svolgono funzioni di fronting nell'acquisizione dei crediti, rendendosi cessionarie di ingenti masse di crediti certamente non assorbibili in funzione della loro tax capacity. Sino ad ora tali società erano certe di potere ciclicamente rivendere quanto acquistato alla propria capogruppo o ad altre società del gruppo, così marginalizzando sulle cessioni. Non essendo ciò più possibile (quantomeno a decorrere dal 7 febbraio) i contratti di acquisto in essere non risulteranno nei fatti più onorabili, con la necessità di risolverli o in alternativa cederli a società dotate della capacità di assorbire quei crediti per i quali esiste già l'impegno ad acquistare.

Pertanto, previo assenso delle controparti promittenti cedenti dei crediti (che potranno essere esclusivamente committenti dei lavori o fornitori che praticano sconti in fattura alla propria clientela) tali contratti potranno formare oggetto di cessione, fatti comunque salvi gli effetti già prodottisi tra le parti originarie, in maniera tale da consentire la prosecuzione del rapporto compatibilmente con la tax capacity del nuovo acquirente.

© Riproduzione riservata

Non vi è dubbio che la norma che limita la circolazione dei crediti alla prima cessione può essere qualificata come norma imperativa, non derogabile dalle parti

Per evitare un effetto ancor più dirompente sui contratti in essere e sugli interventi in corso, l'art. 28 prevede un differimento temporale al 7 febbraio 2022

La stretta sulle cessioni

Tipologia cessione	Comunicazione inviata fino al 6/2/2022	Comunicazione inviata dal 7/2/2022
Da committente a primo cessionario (cessione diretta)	POSSIBILE	POSSIBILE
Da soggetto che ha praticato lo sconto in fattura a primo cessionario	POSSIBILE	POSSIBILE
Da primo cessionario a secondo cessionario	POSSIBILE UNA SOLA VOLTA DAL 7/2/2022	NON POSSIBILE

Professioni 24

In Italia esercito di revisori legali

Maglione e Mazzei — a pag. 13

In Italia più revisori che in tutta la Ue ma il 67% è inattivo

La fotografia del Mef. Gli iscritti al Registro sono 122mila, tuttavia oltre 80mila non hanno incarichi da tre anni e i guadagni si concentrano in poche società

**Valentina Maglione
Bianca Lucia Mazzei**

S eppur in calo, in Italia il numero dei revisori legali è di gran lunga più alto di quello degli altri Paesi europei. Un esercito di oltre 122mila soggetti (contro i 17mila della Germania e i 13mila della Francia) che però, nel 67% dei casi, non esercitano la professione. La fetta maggiore dei guadagni si concentra nelle (poche) società di revisione e la parte del leone la fanno le Big four, dotate di una struttura capace di gestire gli incarichi più complessi. È un quadro articolato e anomalo quello che emerge dall'analisi del mercato della revisione effettuata dal ministero dell'Economia esaminando la composizione del Registro dei revisori legali, che raduna sia i professionisti che le società.

Un mondo su cui il ministero sta intervenendo su due fronti. Intanto, sospendendo (e poi cancellando) chi non è in regola con il contributo annuale di iscrizione (26,85 euro nel 2020, saliti a 35 euro nel 2021), il che è la principale causa del calo degli iscritti. E poi con i controlli sul rispetto degli obblighi di formazione: il 16 febbraio scadrà il termine per mettersi in regola con i crediti formativi del triennio 2017-2019.

L'identikit

A novembre i revisori iscritti al Registro erano 122.020. Tantissimi rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea: l'ultima rilevazione della Commissione Ue ne censiva 17.342 in Germania, 13.494 in Francia e 9.997 in Irlanda, per restare agli Stati con i numeri più alti.

Alla base di questa discrepanza, il fatto che il 67% degli iscritti al Registro non svolge attività di revisione da almeno tre

anni: quasi 84mila soggetti appartengono alla sezione B del Registro e, come scrive il Mef, contribuiscono a popolarlo «solo in maniera fittizia». Invece, non arrivano a 42mila e sono per oltre la metà nel Nord Italia, gli iscritti alla sezione A, che raccoglie chi ha seguito almeno un incarico negli ultimi tre anni.

Il 90% degli iscritti al Registro ha più di 40 anni (e il 27% più di 60). Gli over 64 sono quasi 24mila, al 74% iscritti alla sezione B. Ancora poche le donne (il 31%), ma in crescita. Infatti aumentano al calare dell'età: fra gli under 40 sono più del 45%, contro il 15% nella fascia over 60.

Le società di revisione sono 638, per un terzo concentrate in Lombardia.

Incarichi e corrispettivi

In base al report, il mercato della revisione vale oltre 700 milioni di euro. I dati del Mef, anche se non del tutto completi a causa di una «generale inosservanza dell'onere comunicativo», fotografano una situazione in cui i professionisti svolgono soprattutto incarichi di piccola-media entità (con corrispettivi fino a 10mila euro), mentre i mandati di maggior rilievo vanno alle società che gestiscono praticamente tutti gli incarichi sopra i 30mila euro. Una situazione che il report attribuisce alla capacità delle società di distinguersi in termini reputazionali, di copertura geografica globale e di capacità di investimento in risorse professionali. La conseguenza è che, nonostante gli incarichi ricoperti dai revisori siano il 77% del totale, sono le società di revisione ad aggiudicarsi la fetta maggiore del mercato (437 milioni).

La sospensione per morosità

Gli iscritti al Registro dei revisori sono calati del 21% da gennaio 2018 a novembre 2021. Solo negli ultimi due anni sono

scomparse oltre 14mila posizioni. Un esito che deriva in buona parte dalla decisione del Mef di procedere alla sospensione per morosità degli iscritti non in regola con il contributo annuale che, dal 2021, è di 35 euro.

Nel 2020 e nel 2021 il ministero ha varato quattro decreti con altrettanti elenchi di professionisti e società sospesi, che hanno poi almeno sei mesi di tempo per regolarizzare la loro posizione. Fonti ministeriali fanno sapere che, a seguito dei primi due decreti, per cui l'iter è concluso, sono state cancellate 8.483 persone fisiche e 35 società, mentre dei circa 5.200 revisori sospesi con gli ultimi due decreti, 2.561 non si sono ancora messi in regola e, al netto dei pagamenti in corso, saranno cancellati nei prossimi mesi.

Il meccanismo ha inciso quasi solo sugli iscritti alla sezione B, da cui provengono il 99% dei cancellati e il 95% degli attuali sospesi (ma anche i pochi iscritti alla sezione A interessati dal «richiamo» non avevano incarichi al momento del provvedimento).

Il nodo della formazione


L'altra stretta in arrivo riguarda l'aggiornamento professionale. Secondo il report, la partecipazione al primo triennio di formazione continua relativo al periodo 2017-2019 è stata «non del tutto soddisfacente». Dopo l'entrata in vigore, il 19 ottobre scorso, del decreto ministeriale 135/2021 sulla procedura per l'adozione delle sanzioni per chi viola le norme sui revisori legali e le società di revisione (inclusi gli obblighi di formazione), il ministero ha previsto che gli iscritti possano mettersi in regola con il triennio 2017-2019 entro il 16 febbraio (il termine iniziale del 17 gennaio è stato poi prorogato).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri del Registro

ISCRITTI IN CALO

L'andamento degli iscritti dal 2018 al 2021 e var. % nov 2021/gen 2018



IL CONFRONTO EUROPEO NEL 2015

Numero di iscritti nell'Albo dei revisori in Italia e nei principali Paesi Ue

PAESI	ISCRITTI	% SUL TOT. UE
ITALIA	153.947	61,6%
Germania	17.342	6,9%
Francia	13.494	5,4%
Irlanda	9.997	4,0%
Polonia	7.086	2,8%
Totale Ue	250.047	100%

PIÙ UOMINI E POCHI GIOVANI

Gli iscritti al 30 aprile 2021 divisi per età

CLASSI DI ETÀ	UOMINI	DONNE	TOTALE	IN %
Under 40	7.941	6.562	14.503	11,5%
40-60 anni	50.494	27.047	77.541	61,6%
Over 60	28.818	4.975	33.793	26,9%
Totale	87.253	38.584	125.837	100%

SOLO UN TERZO GLI "ATTIVI"

La ripartizione tra iscritti alla sezione A e alla sezione B al 30 aprile 2021

● = 1.000 ISCRITTI

125.837
TOTALE ISCRITTI

Sezione A - Svolta attività di revisione negli ultimi 3 anni

41.914

Sezione B - Senza il requisito dei 3 anni

83.923

LE PARCELLE

I numeri degli incarichi in corso al 30 giugno 2021 e i corrispettivi in milioni

N. incarichi totali	REVISORI PERSONE FISICHE	SOCIETÀ DI REVISIONE
88.935	77,2%	22,8%
	68.690	20.245
Corrispettivi totali (in mln)		
703,1	37,9%	62,1%
	266,3	436,8

Fonte: ministero dell'Economia, Ragioneria generale dello Stato


I PUNTI CHIAVE

Cos'è il Registro

Al Registro dei revisori legali sono iscritti i revisori persone fisiche e le società di revisione: istituito dal decreto legislativo 39/2010 ha assorbito il Registro dei revisori e l'Albo delle società di revisione. È tenuto dal ministero dell'Economia

Come funziona

Il Registro è diviso in due sezioni (A e B) sulla base dell'effettivo svolgimento di incarichi di revisione. La sezione A include chi ha svolto attività di revisione legale negli ultimi tre anni, sia tramite incarichi diretti che collaborando con società di revisione. Altrimenti si è iscritti alla sezione B, cosa che non preclude altre attività, come ad esempio la funzione di sindaco in un collegio sindacale non incaricato della revisione



L'intervista Ciriaco Monetta (Inrl)

Fare squadra e strutturarsi per diventare competitivi

«È indispensabile creare una rete. Il singolo revisore non è strutturato per seguire gli incarichi di maggiore entità e le responsabilità sono ormai elevatissime». È questo l'obiettivo del presidente dell'Istituto dei

revisori legali, Ciriaco Monetta, di fronte a una situazione in cui il 62% dei corrispettivi va alle società di revisione e si concentra nelle cosiddette Big four.

I revisori persone fisiche svolgono il 77% degli incarichi ma quasi tutti di piccola entità con incassi inferiori a 10mila euro. E oltre 12mila revisori hanno un solo incarico...

Per questo è necessario fare squadra. Il progetto di unitarietà e condivisione che ho proposto ai commercialisti e ai consulenti del lavoro punta a creare un interlocutore unico che dialoghi con le istituzioni e le altre professioni. Una partnership tra le tre categorie contabili riunite sotto "lo stesso cappello" che ci permetterà di comunicare con una sola voce.

Un'altra anomalia è l'altissimo numero di inattivi iscritti alla sezione B. Come lo spiega?

Spesso si tratta di soggetti che non accettano incarichi perché non strutturati o privi di esperienza. Essere iscritti alla sezione B è comunque utile per altre attività come certificazioni di contabilità, rendicontazioni o per partecipare ai collegi sindacali. È però anche un residuo del passato. Oggi si accede al Registro solo dopo aver superato l'esame di Stato e effettuato 36 mesi di tirocinio ma prima le regole erano diverse: vi potevano entrare i sindaci di società di capitali e anche chi superava l'esame di abilitazione di commercialista. Infatti, nella sezione B, l'età media è più alta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I farmacisti dipendenti contro l'iscrizione obbligatoria all'Enpaf

La proposta di legge

Ivan Cimmarusti

I farmacisti dipendenti contro l'iscrizione obbligatoria all'Enpaf, l'ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti.

Con una petizione web (<https://www.change.org/noenpafobbligatorio>) il Comitato «No Enpaf» chiede al ministro del Lavoro, Andrea Orlando, e ai componenti della XI commissione Lavoro pubblico e privato della Camera di discutere la proposta di legge della deputata Pd Chiara Gribaudo che sottrae i farmacisti non titolari all'onere di versare contributi alla Cassa.

«Siamo lavoratori dipendenti - spiega la farmacista Alessandra Lo Balbo in rappresentanza del Comitato -. Abbiamo già una previdenza che è l'Inps, e vogliamo poter scegliere in

autonomia una eventuale previdenza complementare. L'iscrizione all'Enpaf non deve essere obbligatoria per i dipendenti».

La norma predisposta dall'onorevole Gribaudo riguarda «Disposizioni concernenti il regime previdenziale dei farmacisti», una proposta di legge che rappresenterebbe - secondo il Comitato - una «svolta epocale per i farmacisti non titolari, e che finalmente renderebbe giustizia sociale e previdenziale». A oggi, infatti, tutti i farmacisti iscritti all'Albo sono obbligati all'iscrizione d'ufficio all'Enpaf, anche se in regime di lavoro subordinato o se disoccupati. Si tratta di una disposizione risalente al 1946 che, secondo il Comitato, non sarebbe più attuale.

Per questo chiedono che la proposta dell'onorevole Gribaudo, presentata la scorsa estate, sia calendarizzata. Il testo si concentra, in particolare, su tre punti:

- 1 abolizione per legge dell'obbligo di versare i contributi all'Enpaf per coloro che hanno già una previdenza di primo pilastro e per i disoccupati;
- 2 introduzione di aliquote contributive legate al reddito;
- 3 convergenza dei contributi già versati dai farmacisti che potrebbero optare per la cancellazione dall'ente.

«Questa battaglia è anche per le nuove generazioni - dice Lo Balbo -, che sono vittime di questo sistema previdenziale arcaico. Enpaf non deve continuare a essere imposto ai dipendenti ma, come tutte le altre Casse professionali privatizzate, deve essere limitato ai liberi professionisti (i titolari di farmacia, ndr). Noi chiediamo finalmente, dopo quasi 80 anni, la libertà di scelta per i farmacisti collaboratori: questo è l'obiettivo primario della proposta di legge».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO

Enpaf

L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti è stato istituito con la legge 233 del 1946 che obbliga tutti i farmacisti iscritti all'Albo all'iscrizione d'ufficio alla Cassa

Petizione

Il Comitato "No Enpaf" ha indetto una petizione online contro l'obbligo di versamento all'istituto per i farmacisti dipendenti